

Ordinanza dell'UFV (3/07) concernente misure per la lotta contro l'afta epizootica

916.443.105.2

del 7 novembre 2007 (Stato 8 novembre 2007)

L'Ufficio federale di veterinaria (UFV),

visto l'articolo 24 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizoozie;
visto l'articolo 33 capoverso 2 lettere b e c dell'ordinanza del 18 aprile 2007²
concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali,
ordina:

Art. 1 Misure per la protezione contro l'afta epizootica

In relazione all'afta epizootica a Cipro, per impedire una propagazione dell'epizoozia le misure secondo la decisione 2007/718/CE del 6 novembre 2007³ della Commissione delle Comunità europee, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro, sono applicabili per la Svizzera.

Art. 2 Traffico viaggiatori

Nel traffico viaggiatori è vietata l'importazione da Cipro di prodotti di bovini, ovini, caprini e suini, nonché di altri animali artiodattili.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore l'8 novembre 2007 alle ore 00.00.⁴

RU 2007 5289

¹ RS 916.40

² RS 916.443.10

³ GU L 289 del 7 nov. 2007, pag. 45;

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_289/l_28920071107it00450058.pdf

⁴ La presente modifica è stata pubblicata in via straordinaria il 7 nov. 2007 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

